

Delibera n. 27**COMUNE DI ROCCELLA IONICA**

Provincia di Reggio Calabria

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**Oggetto** : TASI (Tributo Servizi Individuali): determinazione aliquote

L'anno duemilaquattordici addì dieci del mese di settembre alle ore 16,30 convocato come da avvisi scritti in data 08.09.2014 prot. n. 12144, consegnati a domicilio dal Messo Comunale, come da sua dichiarazione, si è riunito presso la sala consiliare del Comune, sotto la presidenza del Presidente del Consiglio Comunale, in sessione straordinaria ed urgente, il Consiglio Comunale composto dai Sigg.:

N. Ord	Cognome e Nome	PRES. (Si-No)	N. Ord	Cognome e Nome	PRES. (Si-No)
1)	<i>Certomà Giuseppe</i>	<i>Si</i>	8)	<i>Ingrati Carmen</i>	<i>Si</i>
2)	<i>Scali Francesco</i>	<i>Si</i>	9)	<i>Ursino Antonio</i>	<i>Si</i>
3)	<i>Cianflone Alessandra</i>	<i>No</i>	10)	<i>Melcore Chiara, Maria, Cornelia</i>	<i>Si</i>
4)	<i>Alvaro Gabriele</i>	<i>Si</i>	11)	<i>Chiefari Aldo</i>	<i>Si</i>
5)	<i>Falcone Bruna</i>	<i>Si</i>	12)	<i>Riitano Vanessa</i>	<i>Si</i>
6)	<i>Circosta Paola</i>	<i>Si</i>	13)	<i>Suraci Patrizia</i>	<i>Si</i>
7)	<i>Zito Vittorio</i>	<i>Si</i>			

Presenti n°: 12;**Assenti n°: 1;**

Partecipa, con funzioni verbalizzanti, il Segretario Generale ,dr.ssa Caterina Giroladini;
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Constatato che, essendo il numero dei presenti di 11, su 12 Consiglieri assegnati al Comune e su 12 Consiglieri in carica, più il Sindaco, l'adunanza è legale ai sensi del D.L.vo n° 267/2000 e del vigente Statuto Comunale;

Premesso che la presente proposta di deliberazione;

Non richiede alcun parere preventivo in quanto trattasi di mero atto d'indirizzo.

Richiede il parere preventivo in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del Servizio interessato, e che risulta FAVOREVOLE, per come riportato in allegato alla presente;

Comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente **richiede** il parere preventivo in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria che risulta FAVOREVOLE per come riportato in allegato alla presente;

Non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente e **non richiede** il parere preventivo in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti;

DICHIARA APERTA LA SEDUTA

ed invita il Consiglio a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Durante la trattazione del presente punto dell'O.d.G. sono presenti il Sindaco Certomà e n. 11 consiglieri. Assente il consigliere Cianflone Alessandra. Assume la presidenza il Presidente del Consiglio Comunale Ursino Antonio.

IL PRESIDENTE

da la parola al consigliere di maggioranza Scali Francesco, assessore al Bilancio.

Interviene il consigliere Scali Francesco, assessore al Bilancio, il quale preliminarmente intende esprimere un pensiero relativo al concetto del pagamento delle tasse in generale e dice: *“ritengo che sia espressione di senso civico da parte di ogni cittadino il pagamento dei tributi comunali in quanto è soltanto adempiendo all'obbligo del pagamento delle tasse che possiamo ricevere servizi comunali efficienti.”*. Da lettura di un documento che si allega al presente verbale come parte integrante e sostanziale (Allegato A).

Successivamente interviene il consigliere di minoranza Chiara Melcore la quale afferma: *“ritengo che un buon amministratore debba usare la diligenza del buon padre di famiglia e di conseguenza non effettuare sprechi ma risparmiare per garantire un miglior funzionamento della macchina amministrativa senza gravare sui cittadini aumentando le tasse.”*. Da lettura di un documento allegato al presente verbale per formarne parte integrante e sostanziale (Allegato B).

Successivamente interviene il consigliere comunale Zito Vittorio, capogruppo di maggioranza, il quale preliminarmente ringrazia l'assessore Scali per la relazione chiara e precisa rivolta al Consiglio Comunale. Parole di ringraziamento intende rivolgere anche agli uffici comunali ed in particolare all'ufficio finanziario per il lavoro svolto. Successivamente in replica a quanto affermato nel suo discorso dal consigliere di minoranza Melcore intende dire che ogni volta che si tratta l'argomento dei tributi comunali si eccipeisce quanto si è speso per le manifestazioni estive senza considerare che le manifestazioni sono organizzate anche per far girare l'economia del paese. Per quanto concerne l'aliquota applicata intende precisare che questa Amministrazione ha voluto mantenere le detrazioni per favorire le famiglie numerose e con familiari portatori di handicap. Per quanto riguarda la tempistica intende evidenziare che, purtroppo, è soltanto a maggio 2014 che il Governo centrale ha sciolto la riserva sull'applicazione del Tributo in questione e, pertanto, impossibile per questa Amministrazione provvedere prima di adesso alla convocazione del Consiglio Comunale considerate le operazioni preliminari propedeutiche alla convocazione stessa.

Replica il consigliere di minoranza Melcore al consigliere Zito dicendo che i vantaggi economici dalle manifestazioni estive derivano solo per determinate categorie di cittadini e non per tutta la collettività che, a suo avviso, sarebbe più favorevole a vedere diminuite le tasse comunali.

Interviene successivamente il consigliere di minoranza Patrizia Suraci che, preliminarmente, intende salutare tutti i presenti ed augurare buon lavoro a tutto il Consiglio Comunale. Continua il suo intervento dichiarandosi concorde con il consigliere Zito Vittorio e intende esprimere un unico rammarico relativamente alla tempistica di convocazione del Consiglio Comunale. Chiede che per il futuro vengano adottati tempi più lunghi nell'istruttoria degli atti al fine di permettere a questa minoranza di poter avere cognizione di causa sugli argomenti da trattare per poter dare un contributo sostanziale alle decisioni che il Consiglio Comunale è chiamato ad adottare. Per quanto riguarda il merito dell'argomento trattato ritiene che sia troppo pesante la pressione fiscale del Comune di Roccella Jonica e che occorrerebbe invertire il “senso di marcia” cercando di sollevare i cittadini dal pagamento così gravoso dei tributi.

Successivamente interviene il consigliere di minoranza Vanessa Riitano che brevemente si soferma sul concetto delle manifestazioni estive sostenendo che le stesse il più delle volte costituiscono sprechi per le casse comunali e che determinate manifestazioni non riscuotono più quel gran successo che riscuotevano in passato.

Alle ore 18,05 esce il consigliere di maggioranza Falcone Bruna. Risultano presenti quindi 11 consiglieri e assenti due consiglieri (Cianflone Alessandra e Falcone Bruna).

Interviene successivamente il Sindaco ed afferma: *“avrei potuto anche astenermi dall'intervenire in quanto gli interventi dei consiglieri Scali e Zito sono stati abbastanza esaustivi per il Consiglio Comunale, ma vorrei invitare la minoranza a considerarsi per un momento maggioranza. Fatto*

questo non credo che, anzi ne sono certo, loro avrebbero potuto fare scelte diverse rispetto a quelle che noi abbiamo adottato. L'aliquota TASI costituisce un problema non solo per il Comune di Roccella Jonica ma per tutti i Comuni della provincia che si sono trovati costretti ad aumentare il tributo per quadrare il piano finanziario.”

Interviene il consigliere di maggioranza Ingrati, ringrazia il collega Alvaro per il lavoro svolto in Commissione e l'assessore Scali Francesco. Intende brevemente replicare sulle manifestazioni estive ed afferma che le stesse creano economia nel Paese e non arrecano solo vantaggi per determinate categorie di persone.

Si passa quindi alle dichiarazioni di voto.

Dichiarazione di voto del capogruppo di minoranza Vanessa Riitano:”*Propongo a nome del gruppo consigliare ROCCELLA BENE COMUNE, l'applicazione della aliquota TASI all'1 e/o 1,5 per mille. Pertanto alla proposta della maggioranza consigliare questo gruppo vota contrario.”*

Dichiarazione di voto del capogruppo di maggioranza Zito Vittorio:”*a nome della maggioranza che rappresento esprimo voto favorevole alla proposta di determinazione di aliquota TASI per come formulata”*

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

Ricordato che la TASI:

- è destinata a sostituire dal 2014 il carico fiscale connesso all'IMU sull'abitazione principale e la maggiorazione TARES di 0,30 centesimi al mq., quest'ultima pagata nel 2013 direttamente a favore dello Stato, entrambe soppresse;
- ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini IMU e di aree edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli;
- è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di solidarietà tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall'altro. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal possessore, il comune, nell'ambito del regolamento, deve stabilire la percentuale di tributo dovuta dall'utilizzatore, tra un minimo del 10% ed un massimo del 30%. La restante parte è dovuta dal possessore;
- ha come base imponibile quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU);

Visto il decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito in Legge con modificazioni dall'Art. 1, comma 1 della Legge 02.05.2014, n. 68 con il quale sono state apportate modifiche alla disciplina della TASI per quanto riguarda:

- a) la possibilità di effettuare il versamento unicamente mediante F24 e bollettino di CCP assimilato, con esclusione quindi dei sistemi messi a disposizione dal circuito bancario o postale, comma 688;
- b) la fissazione per legge delle scadenze di versamento della TASI, coincidenti con quelle dell'IMU (16 giugno e 16 dicembre) comma 688;
- c) l'introduzione dell'esenzione TASI per gli immobili posseduti dallo Stato, regione, provincia, comuni, comunità montane e consorzi, enti del SSN destinati a compiti istituzionali nonché gli immobili già esenti dall'ICI ai sensi dell'articolo 7 del d.Lgs. n. 504/1992;

d) il divieto di affidare la riscossione e l'accertamento della TASI a coloro che risultavano già affidatari delle attività IMU; Visto, inoltre, l'art.4, comma 12 quater del [D.L. 24 aprile 2014, n. 66](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 23 giugno 2014, n. 89](#), modificativo del comma 688 ha previsto che nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il termine del 23 maggio 2014, il versamento della prima rata della TASI è effettuato entro il 16 ottobre 2014 sulla base delle deliberazioni concernenti le aliquote e le detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI pubblicati nel sito informatico di cui al citato [decreto legislativo n. 360 del 1998](#), alla data del 18 settembre 2014; a tal fine, i comuni sono tenuti ad effettuare l'invio delle predette deliberazioni, esclusivamente in via telematica, entro il 10 settembre 2014, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 10 settembre 2014, il versamento della TASI è effettuato in un'unica soluzione entro il 16 dicembre 2014 applicando l'aliquota di base dell'1 per mille di cui al comma 676, nel rispetto comunque del limite massimo di cui al primo periodo del comma 677, in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU previste per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013 fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.

Richiamati in particolare i commi 676 e 677 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificati dall'articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 16/2014 (conv. in legge n. 68/2014), i quali testualmente recitano:

676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento

677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011.

Atteso che la disciplina TASI sopra individuata, per quanto riguarda le aliquote, prevede:

- a) un'aliquota di base dell'1 per mille, che i comuni possono ridurre sino all'azzeramento (comma 676);
- b) la possibilità di incrementare l'aliquota di base, fermo restando che:
 - per l'anno 2014 l'aliquota non può superare il 2,5 per mille (comma 677);
 - la somma delle aliquote IMU e TASI per gli immobili adibiti ad abitazione principale e altri immobili non può essere superiore all'aliquota massima IMU consentita dalla legge statale al 31 dicembre 2013. Solo per il 2014 i limiti in parola possono essere superati per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano introdotte detrazioni o altre misure agevolative sulla prima casa tali da determinare un carico fiscale equivalente o inferiore a quello dell'IMU;
 - per i fabbricati rurali strumentali l'aliquota non può in ogni caso superare l'1 per mille (comma 678);
- c) la possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e destinazione degli immobili (comma 683);

Considerato l'incertezza normativa circa la dotazione delle risorse finanziarie messe a disposizione dei Comuni si è ritenuto di usufruire della possibilità data dal citato art. 4, comma 12 quater del D.L. 66/2014 circa il pagamento della prima rata entro il 16 ottobre 2014.

Che per usufruire di tale possibilità l'Ente è tenuto ad inviare la presente deliberazione concernente le aliquote e le detrazioni, entro il 10 settembre p.v., mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.

Aliquote e detrazioni IMU anno 2014

Fattispecie	Aliquota/detrazione
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	0,6%
Altri immobili	1,06%
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,2%
Detrazione per abitazione principale	€ 200,00

di avvalersi della deroga alla clausola di salvaguardia contenuta nell'articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto legge n. 16/2014, conv. in legge n. 68/2014, (di modifica al comma 677 della legge n. 147/2013) e di applicare la maggiorazione TASI dello 0,8 per mille sugli altri immobili non adibiti ad abitazione principale e sugli immobili adibiti ad abitazione principale classificati A1-A8-A9;

di applicare l'aliquota TASI limitatamente alle fattispecie indicate nella successiva tabella con le relative aliquote;

Ritenuto di fissare le seguenti aliquote ai fini del pagamento della TASI per l'anno 2014, nel rispetto dei limiti fissati dall'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013:

Fattispecie	Aliquota ‰
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	0,8
Abitazione principale e relative pertinenze (escluse categorie A/1, A/8 e A/9)	2,5
Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;	2,5
Unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili residenti in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;	2,5
Casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;	2,5
Unica unità immobiliare posseduta, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;	2,5
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.	1
Fabbricati rurali strumentali	1
Unità immobiliari concessi in comodato	2,5
Altri immobili non adibiti ad abitazione principale	0,80

Ritenuto che il gettito TASI pari ad **€. 267.894,55** nasce dalla differenza di imposta per come stimata nelle tabelle che di seguito si riportano:

Categoria Catastale	Aliquota	Imposta stimata (€)
A02 (Ab. Princ.)	2,50	€ 90.617,33
A03 (Ab. Princ.)	2,50	€ 137.182,50
A04 (Ab. Princ.)	2,50	€ 18.423,59
A05 (Ab. Princ.)	2,50	€ 2.581,50
A06 (Ab. Princ.)	2,50	€ 915,70
A07 (Ab. Princ.)	2,50	€ 38.173,93
A01 – (Ab. Princ.)	0,80	€ 234,71
Altri immobili	0,80	€ 59.084,60
		€ 347.213,86

Fascia di rendita	Detrazione base (€)	Detrazione figli (€)	Detrazione disabili (€)	Imposta stimata (€)
da 0 a 200	120	25	25	€ 39.207,52
da 201 a 300	60	25	25	€ 24.729,99
da 301 a 350	30	25	25	€ 12.122,24
oltre 351	0	25	25	€ 3.259,56
				€ 79.319,31

da applicare per:

- abitazioni principali e relative pertinenze e unità immobiliari assimilate all'abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- Unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili residenti in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- unica unità immobiliare posseduta, e non concessa in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- unità immobiliari concessi in comodato.

Dato atto che:

- la rendita catastale da considerare è quella dell'abitazione, escluse le pertinenze, al netto della rivalutazione del 5% dell'immobile;

- la detrazione, se non trova totale capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione, può essere computata, per la parte residua, sull'imposta dovuta per le pertinenze;

Dato atto che, i servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito TASI sono i seguenti:

- o polizia locale;
- o viabilità;
- o manutenzione del verde;
- o energia e pubblica illuminazione;
- o servizi cimiteriali;
- o anagrafe stato civile
- o servizi generali
- o manutenzione impianti/edifici
- o spese per servizi sociali

Visti i costi dei servizi indivisibili sopra elencati:

	SERVIZIO	COSTI TOTALI
1	polizia locale	€ 219.850,00
2	viabilità	€ 291.638,00
3	manutenzione del verde	€ 47.840,00
4	energia e pubblica illuminazione	€ 332.467,00
5	servizi cimiteriali	€ 39.499,00
6	anagrafe stato civile	€ 86.023,00
7	servizi generali	€ 524.891,00
8	manutenzione impianti/edifici	€ 39.873,00
9	spese per servizi sociali	€ 288.082,00
TOTALE		€ 1.870.163,00

a fronte di un gettito di €. 267.894,55 (copertura 14,32%);

Visti:

a) l'articolo 42, comma 2, lettera f) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che dispone

la competenza del Consiglio Comunale in materia di istituzione e ordinamento dei tributi;

b) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

c) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

Visti:

- il decreto del Ministero dell'interno del 19 dicembre 2013 (G.U. n. 302 del 27 dicembre 2013), con il quale è stato prorogato al 28 febbraio 2014 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'esercizio 2014, ai sensi dell'articolo 151, comma 1, ultimo periodo, del d.Lgs. n. 267/2000;
- il decreto del Ministero dell'interno del 13 febbraio 2014 (G.U. n. 43 del 21 febbraio 2014), con il quale è stato prorogato al 30 aprile 2014 il termine di cui sopra;
- il decreto del Ministero dell'interno del 29 aprile 2014 (G.U. n. 99 del 30 aprile 2014), con il quale è stato prorogato al 31 luglio 2014 il termine di cui sopra;
- il decreto del Ministero dell'interno del 18 luglio 2014 (G.U. n. 169 del 23 luglio 2014), con il quale è stato prorogato al 30 settembre 2014 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'esercizio 2014, ai sensi dell'articolo 151, comma 1, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 267/2000;

Richiamato, infine, l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. In legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Viste:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. N. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. N. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale sono state rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti inerenti la IUC sul citato portale;

DATO ATTO che sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto riguarda la regolarità tecnica, ha espresso parere favorevole;
- il responsabile del servizio finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile, ha espresso parere favorevole;

Visto il parere del revisore dei conti allegato al presente verbale per formarne parte integrante e sostanziale

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l'articolo 42, comma 1, lettera f);

Visto lo Statuto Comunale;

Con n. 7 voti favorevoli espressi per alzata di mano e n. 4 voti contrari espressi dai consiglieri di minoranza (Melcore, Chiefari, Riitano e Suraci) su n. 11 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

- 1) di approvare, per le motivazioni esposte in premessa ed alle quali integralmente si rinvia, le seguenti aliquote della TASI per l'anno 2014:

Fattispecie	Aliquota ‰
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	0,8
Abitazione principale e relative pertinenze (escluse categorie A/1, A/8 e A/9)	2,5
Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;	2,5
Unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili residenti in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;	2,5
Casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;	2,5
Unica unità immobiliare posseduta, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;	2,5
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.	1
Fabbricati rurali strumentali	1
Unità immobiliari concessi in comodato	2,5
Altri immobili non adibiti ad abitazione principali	0,80

- 2) di dare atto del rispetto della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 1, comma 677, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16;
- 3) Di determinare le detrazioni TASI nella misura riportata nella seguente tabella:

Fascia di rendita	Detrazione base (€)	Detrazione figli (€)	Detrazione disabili (€)
da 0 a 200	120	25	25
da 201 a 300	60	25	25
da 301 a 350	30	25	25
oltre 351	0	25	25

da applicare per:

- abitazioni principali e relative pertinenze e unità immobiliari assimilate all'abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

- Unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili residenti in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
 - casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - unica unità immobiliare posseduta, e non concessa in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
 - unità immobiliari concessi in comodato.
- 4) Dare atto che ai fini della spettanza della detrazione la rendita catastale da considerare è quella dell'abitazione, escluse le pertinenze, al netto della rivalutazione del 5% e la detrazione se non trova totale capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione, può essere computata, per la parte residua, sull'imposta dovuta per le pertinenze;
 - 5) Dare atto che la detrazione per figli viene riconosciuta nel caso di soggetti di età non superiore a 26 anni, purchè dimoranti abitualmente e residenti anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, per una somma pari a €. 25,00 a figlio e fino ad un massimo di €. 100,00;
 - 6) Dare atto che la detrazione per disabili viene riconosciuta nel caso di soggetti, dimoranti abitualmente e residenti anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, per una somma pari a €. 25,00 per disabile riconosciuto invalido al 100% che percepisce l'indennità di accompagnamento;
 - 7) Di dare atto che le detrazioni di cui ai punti 5) e 6) sono cumulabili;
 - 8) Di dare atto che nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa (art. 6, comma 2 regolamento TASI) lo stesso è tenuto al versamento del tributo nella misura del 30%;
 - 9) di dare atto che le aliquote, le detrazioni per come determinate hanno effetto dal 1° gennaio 2014;
 - 10) di stimare in €. 267.894,55 il gettito della TASI derivante dall'applicazione delle aliquote/detrazioni di cui sopra;
 - 11) di stabilire in €. 1.870.163,00 i costi dei servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito della TASI, come analiticamente illustrati nella premessa;
 - 12) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro il 10 settembre p.v. per come stabilito nota del Ministero Economia e Finanze – Dipartimento delle Finanze – prot. N. 28926 del 02/09/2014;
 - 13) di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet del Comune;
 - 14) di impegnare l'ufficio tributi del Comune di dare massima informazione ai contribuenti del contenuto della presente deliberazione

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con n. 7 voti favorevoli espressi per alzata di mano e n. 4 voti contrari espressi dai consiglieri di minoranza (Melcore, Chiefari, Riitano e Suraci) su n. 11 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 134, c. 4. del D.Lgs 267/2000

La legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi:

l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;

la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;

il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni.

Che il legislatore fiscale fosse da sempre proficuo e fantasioso era risaputo ma la fantasia messa in atto nell'ultimo anno per quanto riguarda le imposte locali sulla casa ha raggiunto vette probabilmente mai toccate prima. Ad aprire le danze della confusione era stata la manovra Monti del dicembre 2011 comportando un forte inasprimento dei prelievi sugli immobili e con il governo Letta i confronti interni alla maggioranza (in primis l'abolizione dell'Imu sulla prima casa) hanno portato a diversi provvedimenti sulla finanza locale che si sono tradotti in un continuo rimescolamento di carte. L'apice della confusione si è avuto a ridosso della Legge di Stabilità 2014, quando è avvenuta l'ultima riforma della disciplina delle tasse locali. Un intervento sofferto fin dal principio, cioè sul nome da dare alla nuova tassa Taser, Service Tax, Trise, Tul, per finire con l'attuale Iuc. Quindi, nessuna certezza e tanta confusione non solo tra i contribuenti, ma anche tra i soggetti chiamati ad assisterli (Caf e professionisti) e tra i funzionari degli uffici degli stessi enti locali chiamati a riscuotere.

A partire da quest'anno pertanto i comuni applicheranno la nuova Iuc che nonostante l'unicità richiamata nella denominazione di unico non ha nulla, dato che poi viene sviluppata su Imu, Tari, e Tasi e poggia su più gambe e presenta basi imponibili, aliquote, detrazioni, scadenze e modalità di versamento tutte diverse tra loro.

La Tasi (tributo sui servizi indivisibili) è il nuovo tributo introdotto dalla legge di stabilità 2014, concepito per consentire ai Comuni di compensare la perdita di gettito derivante dall'abolizione dell'IMU sull'abitazione principale e relative pertinenze ed assimilati, e va a coprire di fatto l'ex Imu sulla prima casa. E' destinata a sostituire dal 2014 il carico fiscale connesso all'IMU sull'abitazione principale e la maggiorazione TARES di 0,30 centesimi al mq., quest'ultima pagata nel 2013 direttamente a favore dello Stato, entrambe soppresse; propone un servizio universale facendola pagare a tutta la cittadinanza e ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini IMU e di aree edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli; è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di solidarietà tra i possessori da un



lato e gli utilizzatori dall'altro. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal possessore, il comune, nell'ambito del regolamento, deve stabilire la percentuale di tributo dovuta dall'utilizzatore, tra un minimo del 10% ed un massimo del 30%. La restante parte è dovuta dal possessore; ha come base imponibile quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU).

Essa riguarda i servizi comunali rivolti alla collettività, come ad esempio la manutenzione stradale o l'illuminazione comunale, il verde, la vigilanza e la sicurezza. Rappresenta la vera novità rispetto al 2013 per la quale anche gli organi d'informazione hanno messo in risalto quanto sia penalizzante rispetto all'Imu.

Il meccanismo di determinazione dell'aliquota TASI impone al Comune il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima fissata al 10,60 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

Fra l'altro è importante ricordare che per il solo 2014 tale aliquota non può eccedere il 2,50 per mille.

L'applicazione di detto tributo va valutata alla luce delle risorse standard comunali per l'anno 2014 costituite dal complesso delle risorse standard 2013 ridotte dei tagli e comprensive delle eventuali somme da reintegrare:

TOTALE PERDITA GETTITO IMU ANNO 2014	
--------------------------------------	--

IMU Abit. Princ – standard	€. - 117.981,00
IMU abit. Princ. (A1 – A8 – A9)	€. 1.397,00
Contributo compensativo IMU 2013	€. - 169.948,00
Gettito mini IMU 2013	€. - 34.922,00
Risorse in assegnazione a ristoro riduzioni IMU 2014	€. 129.407,00
PERDITA IMU	TOTALE
	€. - 192.047,00



VARIAZIONE F.S.C. 2013-2014

Fondo solidarietà comunale 2013	€. 1.039.614,00
Fondo solidarietà comunale 2014	€. 829.992,00
MANCATI TRASFERIMENTI TOTALE	€. - 209.622,00
Riduzione per contributo comuni finanza pubblica (art. 47 comma 8 eseg. D.L. 24 aprile 2014, n° 66 convertito con modificazioni nella legge 23 giugno 2014, n° 89)	€. - 44.876,00
PERDITA F.S F.S.C. anno 2014 in diminuzione	€. - 254.498,00

Pertanto le risorse standard 2014, al netto della TASI, per come sopra determinata subiscono una riduzione di €. - 446.905,00

TASI ANNO 2014

Tasi standard – abit. Princ.	€. 114.188,00
Tasi standard – altri immobili	€. 123.380,00
TOTALE	€. 237.658,00

La conferma delle aliquote IMU applicate per l'anno 2013 non consente l'applicazione della TASI sugli altri immobili mentre consente l'applicazione del tributo sulle abitazioni principale con aliquota **1 per mille** con gettito stimato in €. **114.188,00**.

Considerato la riduzione delle risorse standard 2014 al netto della TASI di €. 446.905,00 come minore entrata per l'anno 2014, al fine di garantire l'equilibrio del bilancio già impegnato per 9/12 in esercizio provvisorio e consentire il normale funzionamento dei servizi per l'anno in corso è necessario reperire le maggiori risorse possibili dall'applicazione del nuovo tributo (TASI) che ad aliquota massima 2,5 per mille sulle sole abitazioni principali comporterebbe un gettito di €. **285.470,00 con una riduzione delle risorse standard 2014 rispetto al 2013 di €. 161.435,00.**

Pertanto, subiamo una riduzione di € - 446.905,00 e diventa necessario reperire maggiori risorse dall'applicazione del nuovo tributo che ad aliquota massima del 2,5 per mille sulle sole abitazioni principali comporterebbe un gettito di € 285.470,00 con un riduzione delle risorse 2014 rispetto al 2013 di € 161.435,00.

L'introito Tasi ad aliquota 2,50 per mille dovrebbe dare un gettito stimato in € 288.000,00 circa con detrazioni e agevolazioni calcolate in € 58.000,00 circa di detrazione base, ed € 20.000,00 (ulteriore



detrazione) circa per detrazioni per carichi familiari.(25 euro a figlio convivente e dimorante fino a 26 anni per un massimo di n.4 figli – 25 euro per portatori di handicap conviventi a cui e' stato riconosciuto l'indennità di accompagnamento) con fondi del bilancio.

pertanto il gettito dovrebbe ammontare per € 210.0000,00 relativamente ad abitazioni principali oltre € 58.000,00 circa di Tasi sugli altri immobili non adibiti ad abitazione principale, con esclusione di a1 – a8 –a9 (abitazioni di lusso) per un totale di € 268.000,00.

lo 0,80 per mille impatta sulle seconde case e aree fabbricabili per € 59.319,31 con una redistribuzione in termini di agevolazioni (59.000,00) con una detrazione fissa di € 120,00 applicata sugli immobili adibiti ad abitazione principale con rendita fino a 200,00 € (non pagano l'Imu i fabbricati accatastati a4 – a5 – a6 e tutti quelli di categoria A3 con rendita fino a 200,00 euro.

Sono, pertanto totalmente esenti abitazioni principali esenti per come da prospetto che segue

a6	100%	€ 915,70	detrazione € 120,00
a5	100%	€ 2.581,50	detrazione € 120,00
a4	100%	€ 18.423,59	detrazione € 120,00
a3	3%	€ 8.736,45	fino a 200,00 euro


Sono state, altresì previste detrazioni

euro 60,00 detrazioni per abitazioni principali con rendita da 200,00 euro a 300,00 euro

euro 30,00 detrazioni per abitazioni principali con rendita da 300,00 euro a 350,00 euro

Non è prevista nessuna detrazione fissa per abitazioni principali con rendita superiore ad € 350,00

Considerato l'incertezza normativa circa la dotazione delle risorse finanziarie messe a disposizione dei Comuni si è ritenuto di usufruire della possibilità data dal citato art. 4, comma 12 quater del D.L. 66/2014 circa il pagamento della prima rata entro il 16 ottobre 2014, che per usufruire di tale possibilità l'Ente è tenuto ad inviare la deliberazione concernente le aliquote e le detrazioni, entro il 10 settembre p.v., mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.



Aliquote e detrazioni IMU anno 2014

Fattispecie	Aliquota/detrazione
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	0,6%
Altri immobili	1,06%
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,2%
Detrazione per abitazione principale	€ 200,00

di avvalersi della deroga alla clausola di salvaguardia contenuta nell'articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto legge n. 16/2014, conv. in legge n. 68/2014, (di modifica al comma 677 della legge n. 147/2013) e di applicare la maggiorazione TASI dello 0,8 per mille sugli altri immobili non adibiti ad abitazione principale e sugli immobili adibiti ad abitazione principale classificati A1-A8-A9;

di applicare l'aliquota TASI limitatamente alle fattispecie indicate nella successiva tabella con le relative aliquote;

Ritenuto di fissare le seguenti aliquote ai fini del pagamento della TASI per l'anno 2014, nel rispetto dei limiti fissati dall'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013:

Fattispecie	Aliquota ‰
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	0,8
Abitazione principale e relative pertinenze (escluse categorie A/1, A/8 e A/9)	2,5
Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;	2,5
Unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili residenti in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;	2,5
Casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;	2,5
Unica unità immobiliare posseduta, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle	2,5



Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;	
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.	1
Fabbricati rurali strumentali	1
Unità immobiliari concessi in comodato	2,5
Altri immobili non adibiti ad abitazione principale	0,80

Ritenuto che il gettito TASI pari ad € 267.894,55 nasce dalla differenza di imposta per come stimata

Categoria Catastale	Alliquota	Imposta stimata (€)
A02 (Ab. Princ.)	2,50	€ 90.617,33
A03 (Ab. Princ.)	2,50	€ 137.182,50
A04 (Ab. Princ.)	2,50	€ 18.423,59
A05 (Ab. Princ.)	2,50	€ 2.581,50
A06 (Ab. Princ.)	2,50	€ 915,70
A07 (Ab. Princ.)	2,50	€ 38.173,93
A01 - (Ab. Princ.)	0,80	€ 234,71
Altri Immobili	0,80	€ 59.084,60
		€ 347.213,86

Fascia di rendita	Detrazione base (€)	Detrazione figli (€)	Detrazione disabili (€)	Imposta stimata (€)
da 0 a 200	120	25	25	€ 39.207,52
da 201 a 300	60	25	25	€ 24.729,99
da 301 a 350	30	25	25	€ 12.122,24
oltre 351	0	25	25	€ 3.259,56
				€ 79.319,31



da applicare per:

- abitazioni principali e relative pertinenze e unità immobiliari assimilate all'abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- Unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili residenti in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- unica unità immobiliare posseduta, e non concessa in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- unità immobiliari concessi in comodato.

Dato atto che:

- la rendita catastale da considerare è quella dell'abitazione, escluse le pertinenze, al netto della rivalutazione del 5% dell'immobile;
- la detrazione, se non trova totale capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione, può essere computata, per la parte residua, sull'imposta dovuta per le pertinenze;

Dato atto che, i servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito TASI sono i seguenti:

- polizia locale;
- viabilità;
- manutenzione del verde;
- energia e pubblica illuminazione;
- servizi cimiteriali;
- anagrafe stato civile
- servizi generali
- manutenzione impianti/edifici
- spese per servizi sociali



	SERVIZIO	COSTI TOTALI
1	polizia locale	€ 219.850,00
2	viabilità	€ 291.638,00
3	manutenzione del verde	€ 47.840,00
4	energia e pubblica illuminazione	€ 332.467,00
5	servizi cimiteriali	€ 39.499,00
6	anagrafe stato civile	€ 86.023,00
7	servizi generali	€ 524.891,00
8	manutenzione impianti/edifici	€ 39.873,00
9	spese per servizi sociali	€ 288.082,00
	TOTALE	€ 1.870.163,00

a fronte di un gettito di €. 267.894,55 (copertura 14,32%);

Proponiamo di approvare, le seguenti aliquote della TASI per l'anno 2014:

Fattispecie	Aliquota ‰
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	0,8
Abitazione principale e relative pertinenze (escluse categorie A/1, A/8 e A/9)	2,5
Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;	2,5
Unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili residenti in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;	2,5
Casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;	2,5
Unica unità immobiliare posseduta, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia,	2,5

per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;	
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.	1
Fabbricati rurali strumentali	1
Unità immobiliari concessi in comodato	2,5
Altri immobili non adibiti ad abitazione principali	0,80

1) di dare atto del rispetto della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 1, comma 677, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16;

2) Di determinare le detrazioni TASI nella misura riportata nella seguente tabella:

Fascia di rendita	Detrazione base (€)	Detrazione figli (€)	Detrazione disabili (€)
da 0 a 200	120	25	25
da 201 a 300	60	25	25
da 301 a 350	30	25	25
oltre 351	0	25	25



L: 10/09/2014

Siamo stati convocati in questo Consiglio Comunale ~~in~~
 con un preavviso di sole 48 ore, con la massima delle
 urgenze, per sentirci dire che, a causa delle minori entrate
 (per un totale di perdite di 446.000.000€), si dovranno applicare
 le aliquote massime per le TASI. Noi riteniamo che, l'entità
 delle minore entrate, fosse a noi ben nota da 9 mesi (TAGLI
 IMU, mini IMU, ecc.), i tagli dello Stato infatti, si sono scesi
 già dal primo di Gennaio, non capiamo quindi perché ci si
 è ridotti a votare per la determinazione delle aliquote il
 10 di settembre dal momento che le TASI è in vigore da Gen.
 2014. Non diciamo (prima della campagna elettorale
 (dal momento che parlare di un aumento come quello di
 voler aumentare le tasse, non avrebbe sicuramente giocato a
 vostro favore), ma da Maggio ad oggi, di tempo ce ne è stato
 ed anche in abbondanza. E' per noi inaccettabile stabilire
 il massimo delle aliquote delle TASI solo in funzione di minori
 entrate ^{delle Casse Comunali}, ricorrendo al pretesto che bisogna mantenere il
 bilancio in equilibrio. Noi non vogliamo certo che il comune
 vada incontro ad un dissesto, ma è anche vero che se si è
 arrivati a questa situazione, è perché sono state fatte scelte
 politiche discutibili che fanno sì che i cittadini di Rocelle,
 sono chiamati a porre "rimedio" mettendo le mani nelle proprie
 tasche, in conseguenza del fatto che, ~~non si è saputo~~ se così
 non si facesse, si ~~avrebbe~~ avrebbe (o detta vostra) un forte
 disequilibrio, che è, a nostro avviso, imputabile al fatto che
 non si è saputo compensare le minori entrate con le ^{maggiori} uscite.
 In campagna elettorale, abbiamo fatto tutta una serie di
 considerazioni basate soprattutto su un possibile e necessario
 abbattimento delle Tasse attraverso una serie di operazioni

(per esempio sulle differenziate e su altri servizi), operazioni realizzabili visto che quando il scorso Consiglio si è discusso in merito al bilancio consuntivo, i dati ~~di~~ questo riportati, ci hanno dato ragione; e fronte di ciò, ci viene difficile condividere, vista la nostra posizione politica, la scelta di applicare l'aliquota massima.

È dal momento che ci si avvicina anche alla discussione per l'approvazione del regolamento della TARI e di conseguenza si avvicina anche l'approvazione per la determinazione delle aliquote da applicare, ci auguriamo che gli amministratori non pensino di abbattere la rimanente quota di circa 160.000.000€ applicando anche questa volta il massimo delle tassazione applicabile.

Chiudo il mio intervento con la speranza, spero non utopistica, che per il futuro si pensi di attuare un fare PRO cittadino e non più PRO Comune.

Il Consigliere

Chiara Meloni

→ l'us
→ l'us
→ l'us
→ l'us

COMUNE	ROCCELLA JONICA
Data	10 SET. 2014
N.	12236
Cat.	11 Cl. 11 Fasc.

COMUNE DI ROCCELLA JONICA (RC)

Il Revisore Unico dei Conti

Verbale n. 31

Parere sull'approvazione del regolamento e delle tariffe per la disciplina dell'Imposta Comunale "TASI" - art. 1, da comma 639 a 737, della Legge 147/2013 (legge di stabilità 2014).

L'anno 2014 il giorno 10 del mese di settembre, alle ore 10,00, si è riunito il Revisore Unico del Comune di Roccella Jonica, giusta nomina avvenuta in data 08 febbraio 2013 presso la Prefettura di Reggio Calabria, con le nuove modalità previste dall'art.16 comma 25 del decreto legge 13 agosto 2011, convertito in Legge n.148/2011, e successive modificazioni, per l'espressione del parere di cui in appresso:

RICHIAMATO

Secondo l'art.239 del D.Lgs.267/2000, come modificato dall'art.3 del D.L. 10 ottobre 2012, n.174, il quale:

1) al comma 1, lett. b), n.7, prevede che l'organo di revisione esprima un parere, tra le altre, sulla proposta di regolamento e di applicazione dei tributi locali;

2) al comma 1, lett. b), n.8, prevede che l'organo di revisione esprima un parere, tra le altre, sulla coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto conto dell'attestazione del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'articolo 153 e delle variazioni rispetto all'anno precedente, dell'applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale e di ogni altro elemento utile. Nei pareri sono suggerite all'organo consiliare le misure atte ad assicurare l'attendibilità delle impostazioni. I pareri sono obbligatori.

3) l'art.27, comma 8 della Legge 448/2001, il quale dispone che, il termine previsto per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi e dei servizi pubblici locali, nonché per l'approvazione dei regolamenti relativi alle entrate degli Enti Locali, è fissato entro la data di approvazione del bilancio di previsione con effetto a partire dal 1° gennaio a cui il medesimo bilancio di previsione fa riferimento;

DATO ATTO

In vigore dal 1° gennaio 2014 è in vigore l'Imposta Unica Comunale, "I.U.C.", il cui presupposto impositivo risultano ammessi da un lato, al possesso di immobili e collegato alla fruizione del loro natura e valore, dall'altro, all'erogazione ed alla fruizione dei servizi comunali, che secondo lo schema introdotto dal Legislatore, l'Imposta Unica Comunale, risulta composta di n° 3 tributi:

- 1) Imposta Municipale Propria, I.M.U., di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali (ad eccezione di quelle ricadenti nelle tipologie catastali A1, A8 e A9), le cui regole applicative ricalcano la normativa precedente, seppure con alcune modifiche sostanzialmente connesse ai regimi di esenzione del tributo come riscritte dall'art. 1, comma 707 della legge 147/2013.
- 2) T.A.S.I., tributo riferito ai servizi indivisibili a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, il cui presupposto impositivo è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati (ivi compresa l'abitazione principale come

[Handwritten signature]

definita ai fini dell'Imposta municipale Propria), di aree scoperte, nonché di quelle edificabili.

3) T.A.R.I., tassa destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore, il cui presupposto è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili non operative e le aree comuni condominiali;

che, all'art. 1, comma 704 della Legge 147/2013, il Legislatore ha disposto l'abrogazione dell'art. 14 del D.L. 201/2011 e s.m.i., contenente la disciplina della TARES;

che il Comune di Roccella Jonica ha inteso regolamentare per il momento solo l'imposta T.A.S.I., rimandando l'approvazione del regolamento e delle tariffe della T.A.R.I. e dell'IMU con successivo atto,

ESAMINATI

la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale, avente ad oggetto "l'approvazione del regolamento per la disciplina dell'Imposta TASI";

le bozze di regolamento redatte ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, commi da 639 a 737 della Legge 147/2013, con i quali vengono disposti la disciplina e le modalità di gestione dell'Imposta TASI, in numero di quattro titoli e sei articoli

le proposte di deliberazione del C.C. riguardanti le aliquote del tributo in questione, che ricentrano nei limiti massimi imposti dai commi 676 e 677 della citata legge 147/2013;

CONSTATATO

che, ai sensi e per gli effetti del dispositivo normativo contenuto ai commi da 639 a 737 della Legge 147/2013, il regolamento sulla disciplina dell'Imposta TASI, esplica la propria efficacia a decorrere dal 01/01/2014.

la conformità del regolamento da approvare, alla normativa in vigore introdotta con Legge 147/2013 (Legge di stabilità 2014), con riguardo alla disciplina dell'Imposta T.A.S.I.;

che, le aliquote previste, fanno stimare l'introito per l'Ente in Euro 267.894,55, al netto delle detrazioni applicabili;

VISTI

il parere di regolarità tecnica e contabile;

lo Statuto Comunale;

il vigente regolamento di contabilità;

il D. Lgs. 267/2000;

IL REVISORE UNICO DEI CONTI ESPRIME

Per quanto di Sua competenza, parere favorevole, alla proposta di adozione, da parte del Comune di Roccella Jonica, del regolamento per la disciplina dell'Imposta T.A.S.I., nonché delle aliquote indicate, così come proposto dal Consiglio Comunale dell'Ente.

La riunione termina alle ore 11,30.

Letto, confermato e sottoscritto.

Roccella Jonica, li 10 Settembre 2014

Il Revisore Unico dei Conti

Dott. Gregorio Tassoni

COMUNE DI ROCCELLA IONICA
(Provincia di Reggio Calabria)

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
(ai sensi dell'art.49 -comma 1 - Decr. Legisl. n.267/2000)

Proposta di Deliberazione n. 27/2014

Ufficio Proponente: Area Economico Finanziaria

Oggetto : *TASI (Tributo Servizi Individuali): determinazione aliquote*

Visto l'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000;

Visto l'art. 3 del Regolamento Comunale del Sistema dei Controlli Interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 17.01.2013

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL – D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE

Motivazione: -----

Data 08.09.2014

Il Responsabile Area Economico Finanziaria
F.to dr. Giuseppe Curciarello

COMUNE DI ROCCELLA IONICA
(Provincia di Reggio Calabria)

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
(ai sensi dell'art.49 -comma 1 - Decr. Legisl. n.267/2000)

Proposta di Deliberazione n. 27/2014

Ufficio Proponente: Area Economico Finanziaria

Oggetto: TASI (Tributo Servizi Individuali): determinazione aliquote

Visto l'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000;

Visto l'art. 4 del Regolamento Comunale del Sistema dei Controlli Interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 17.01.2013

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL – D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000:

- **comporta** riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente ed in ordine alla regolarità contabile si esprime parere preventivo FAVOREVOLE

Motivazione: -----

- **non comporta** riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente e **non richiede** il parere preventivo in ordine alla regolarità contabile.

Data 08.09.2014

Il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria
F.to dr. Giuseppe Curciarello

Presidente del Consiglio
F.to sig. Antonio Ursino

Il Segretario Generale
F.to dr.ssa Caterina Giroldini

Il sottoscritto Messo Comunale dichiara che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio il **10 SET 2014** e vi rimarrà per 15 giorni.

Data: **10 SET 2014**

L'addetto al servizio
F.to sig. R. Marcellino

Attesto che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Comunale il **10 SET 2014** e per 15 giorni consecutivi, ed è stata data comunicazione ai Capigruppo consiliari in data **10 SET 2014** Prot. N° **12256**

Data: **10 SET 2014**

Il Segretario Generale
F.to dr.ssa Caterina Giroldini

Non sottoposta a controllo

(D.L.vo n° 267/2000) e Legge Costituzionale 18/10/2001 n. 3



ai sensi dell'art.134 comma 4;

(perché dichiarata immediatamente eseguibile)

- ai sensi dell'art.134 comma 3;
(perché decorsi 10 gg. dalla pubblicazione)

Data: _____

Il Segretario Generale
F.to Dr.ssa Giroldini Caterina

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo formato da n.____ fogli compreso il presente .

Roccella Ionica, li 10 SET 2014



Il Segretario Generale
Dr. Giroldini Caterina

Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il **10 SET 2014** e per quindici giorni consecutivi, senza reclami ed opposizioni.

Data: _____

Il Segretario Generale
F.to dr.ssa Caterina Giroldini